

sta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero :

« In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali ;

« In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori. »

VARÈ. Fin da quando si è posto in discussione l'articolo 26, ho avvertito come mi parresse esservi una specie di dissonanza tra le disposizioni di esso e dell'articolo 28 con quello che ora cade in esame.

L'onorevole guardasigilli mi ha invitato a riservare la mia proposta a quando si discutesse l'articolo 60. Di quest'articolo io domando la soppressione, e ciò per fare omaggio a quel sistema, che non ho difeso io, che fu anzi difeso contro di me, e che venne adottato dalla Camera, di lasciare ai Codici ed alle leggi speciali tutto ciò che nei Codici e nelle leggi speciali è già contemplato, di lasciare cioè che i rapporti pel gratuito patrocinio tra la magistratura e gli avvocati esercenti formi materia delle altre leggi e non di questa.

Su questo articolo 60, in quanto si parla dei procuratori, non ho niente da dire; io parlo degli avvocati.

Postochè a questa professione, che si dice voler lasciare libera, si è congiunta, col consenso di quasi tutti, l'istituzione di un corpo che la rappresenti, di un Consiglio dell'Ordine che la invigili, ed a questo corpo si diede, nell'articolo 26, l'incarico di reprimere, in via disciplinare, le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio dei loro doveri, mi pare che sia proprio un contraddirsi lo stabilire che sia un altro corpo diverso dalla rappresentanza degli avvocati medesimi, quello che reprima certa particolare mancanza che un avvocato può commettere col rifiuto di assumere una difesa.

Non faccio questione del più e del meno; non voglio che sieno sottratti ad una giusta repressione delle loro mancanze; osservo che per l'articolo 60 potrebbero essere puniti forse con cinque lire soltanto; ed io ricordo l'articolo 28 dove si va alla sospensione, e persino alla cancellazione dall'albo.

Dunque non si tratta del più o del meno. Si tratta della persona o corpo che debba essere giudice di quei giusti motivi, che possono essere motivi delicatissimi, sui quali un avvocato può dichiarare che egli non assume una data difesa.

Io credo che giudice di questi motivi debba essere la rappresentanza dell'Ordine; non possa essere anzi che la rappresentanza dell'Ordine, ed in questo

senso io propongo la soppressione per gli avvocati dell'articolo 60, perchè questo è contenuto nell'articolo 26 e nell'articolo 28, e mi pare che basti e sia anzi sovrabbondante.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha presentato un'aggiunta a quest'articolo 60 :

« Le dette pene disciplinari sono applicate dall'autorità giudiziaria, avanti a cui doveva trattarsi la causa per la quale venne commessa la difesa, con la procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile e nell'articolo 282 del regolamento giudiziario. »

L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È inutile occuparsi del modo di applicare la pena, se prima non si ammette la pena.

SAMARELLI. Ma siccome io sostengo l'articolo...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se parla anche sull'articolo, allora va bene.

SAMARELLI. Io credo che debba mantenersi l'articolo 60 introdotto in questo progetto di legge. Con esso si provvede anche meglio al caso in cui i difensori si rifiutino, senza giusti motivi, ad accettare la difesa che viene loro commessa di ufficio dalle autorità giudiziarie in materia penale. Oltre alle pene disciplinari, che secondo i casi possono essere applicate dai Consigli dell'Ordine e dai Consigli di disciplina, come è prescritto nella presente legge, o dalle stesse autorità giudiziarie, siccome è stabilito negli articoli 632 e seguenti del Codice di procedura penale, si è voluto aggiungere bensì una pena pecuniaria, che spesso riesce più pronta e più efficace, fissandosi il limite da lire cinque a cinquanta pei giudizi avanti i pretori, e da lire cinquanta a cinquecento pei giudizi avanti i tribunali e le Corti. È questo il sistema che vige in materia civile, e che si vuole giustamente dal ministro e dalla Giunta applicare benanche nelle cause penali.

Nel Codice di procedura civile sono enumerati i casi diversi in cui viene prescritta la pena pecuniaria per gli ufficiali che concorrono alla compilazione degli atti del procedimento, e che non bene adempiano al loro ministero. Per esempio, nell'articolo 59 del citato Codice si stabilisce che il procuratore, il cancelliere o l'usciera, per la nullità degli atti imputabile a loro, possono essere condannati in una pena pecuniaria da lire dieci a lire centocinquanta, oltre che la spesa degli atti nulli è a loro carico, ed oltre al risarcimento dei danni verso le parti.

Le stesse pene pecuniarie sono prescritte negli articoli 60, 61, 177, 352 e simili per altre trasgres-